NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA

Art. 15

Efficacia preclusiva della definizione del procedimento d'accusa

La definizione del procedimento d'accusa per causa diversa da quella prevista dall'articolo precedente impedisce l'inizio o il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1962, non più in vigore dal 14 maggio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Estremi	Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-procedimenti-e-giudizi-di-accusa/art-15-efficacia-preclusiva-della-definizione-del-procedimento-d-accusa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it